

Ágnes Szotyori – Nagy

GLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI  
NELL'ORDINAMENTO DELLE CHIESE ACCATTOLICHE BIZANTINE  
E LORO APPLICAZIONE NELLA PRASSI CATTOLICA

**PRESENTAZIONE DELLA DISSERTAZIONE PER IL DOTTORATO**

Consultori: Géza Kuminetz, István Szabó

Università Cattolica Pázmány Péter  
Istituto Postgraduato di Diritto Canonico  
Scuola di Dottorato in Scienze delle Religioni

Budapest  
2009

## Riassunto

La Chiesa è presente nella vita dei suoi membri dal battesimo fino alla morte. Il diritto canonico accompagna i cristiani in ogni stato e fase di vita, e regola il modo di partecipare negli obblighi e nei diritti che hanno i membri della Chiesa. Il diritto di scegliere lo stato matrimoniale spetta ad ogni uomo nell'ordine della creazione, e nessun genere di legge umana può abolire questo diritto. Invece l'esercizio di questo diritto, oltre il diritto divino naturale e positivo, può regolare pure la legge positiva. Così la Chiesa – in certe circostanze sussistenti, o nei casi particolari – a determinate persone può impedire di contrarre il matrimonio. Gli impedimenti appartengono alle leggi inabilitanti, cioè limitano certi diritti della persona, perciò non è possibile presumerli, ma in ogni caso devono essere fissati dall'autorità competente. Il matrimonio è la più antica istituzione di diritto divino naturale, quale, elevata al livello sacramentale nell'ordine della salvezza rappresenta e realizza l'unità stretta tra Cristo e la Chiesa. Perciò secondo l'insegnamento della Chiesa il vincolo sacramentale una volta costituito è indissolubile.

La recentemente pubblicata istruzione *Dignitas connubii* dedica tre articoli (art. 2-4) dei sette preliminari alla problematica della competenza della Chiesa sul matrimonio. A norma dell'articolo 4 di DC ogni qual volta che il giudice ecclesiastico deve svolgere un'indagine sulla nullità del matrimonio delle parti battezzate acattoliche, deve farlo in base al diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio. Questo disposto per i tribunali ecclesiastici non è solo di valore di raccomandazione, ma è proprio di forza vincolante. Quindi per pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio contratto tra due coniugi non cattolici il giudice ecclesiastico – salvo il diritto divino – dovrà osservare anche il diritto proprio cui le parti sono state soggette al tempo della celebrazione del matrimonio se la Chiesa o la Comunità ecclesiale ne avevano uno, o il diritto in vigore presso la Comunità ecclesiale alla quale appartiene la parte non cattolica, se questa è priva di un diritto matrimoniale proprio. La Chiesa Cattolica, quando nello spirito del Decreto del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo ha fatto ricorso al mezzo giuridico-tecnico di rinvio al diritto matrimoniale acattolico, ha soddisfatto aspettative ecumenici di grande importanza. Nello stesso tempo, le disposizioni negli articoli 2-4 di DC hanno imposto nuovi compiti sui tribunali. L'ordinamento giuridico delle chiese ortodosse, com'è noto, attualmente si trova ancora nello stato precodificato. Dagli anni '30 sorsero iniziative dentro l'ortodossia per convocare un sinodo panortodosso (con cui è legato il progetto della codificazione), che fino ad oggi però non ha avuto luogo. I tribunali cattolici tuttavia

non possono aspettare con le cause fino alla formazione del regolamento uniforme panortodosso (se quest'ultimo sarà possibile). Per i pastori che fanno l'investigazione prematrimoniale dei fidanzati, e per gli operatori dei tribunali ecclesiastici in conseguenza della nuova legge sarà necessario conoscere le norme delle altre chiese e comunità ecclesiali riguardanti il matrimonio. Nel frattempo devono affrontare il fatto che, per esempio, la canonistica bizantina nell'espone il diritto matrimoniale non conosce la tradizione della sistematizzazione, e per i canonisti cattolici, abituati ai manuali cattolici sul matrimonio, i pochi libri disponibili sul matrimonio, scritti da autori ortodossi, in ogni caso non sono esaustivi, né con chiare informazioni di carattere di giuridico-canonico. A questo si aggiunge il fatto, costatato da *John Meyendorff* all'inizio del suo studio sui problemi di oggi del diritto canonico ortodosso: „Se esiste un campo nel pensiero ortodosso dei nostri giorni, del quale si può dire che si trova in crisi, il diritto canonico è sicuramente tale.”

La conoscenza del diritto delle chiese e delle comunità ecclesiali è importante non soltanto per la dottrina e per il diritto canonico, ma, com'è presumibile, anche spesso e sempre di più nel pastorale i sacerdoti nei casi che si presenteranno avranno bisogno della dell'osservanza del diritto riguardante la parte acattolica. I risultati delle ricerche fatte negli anni '80 negli Stati Uniti hanno condotto a risultati, secondo i quali sono emerse non soltanto le tendenze a celebrare sempre di più matrimoni interconfessionali, ma che ogni comunità religiosa è caratterizzata dal fatto che nella popolazione più giovane sono più frequenti i matrimoni interconfessionali rispetto alla popolazione più anziana.<sup>1</sup> Il cambiamento del mondo circostante, l'avvicinamento delle nazioni e singoli paesi, la permeabilità delle frontiere, l'aumento della possibilità di tener contatto, il dissolversi dell'isolamento delle singole culture esercitano un influsso forte anche sulla mescolanza delle differenti comunità religiose. Riflettiamo soltanto sulla formazione del rapporto delle genti di cultura e di religione radicalmente diversi gli uni dagli altri nell'Unione europea. Questi cambiamenti hanno eterogenizzato in misura maggiore rispetto al passato la geografia delle posizioni delle comunità religiose. Insomma queste correnti hanno l'influsso inevitabile sulla certa fusione delle comunità e portano con loro il cambiamento delle usanze matrimoniali, le quali avranno un influsso forte sull'interpretazione e sull'applicazione dei diversi ordinamenti giuridici civili ed ecclesiastici. Dunque si tratta

---

<sup>1</sup> Vö. HOGE, D.R., *Sociological Research on interfaith Marriage in America*, in *The Greek Orthodox Theological Review* 40 (1995) 299.s.

del mutamento quantitativo e qualitativo della comunicazione, del libero passaggio e della mobilità (sociale) che ha messo in movimento un processo intensivo globalizzato. Questo ha per conseguenza il fenomeno che diventano multiculturali le società. Nel nuovo mondo globalizzato per salvaguardare la stabilità di una società è requisito fondamentale che si realizzino la convivenza pacifica delle culture diverse. È la garanzia della stabilità e della coesistenza pacifica, quando la società permette di creare rapporti tra le diverse culture, e confessioni, e questo non soltanto al livello comunitario, ma anche al livello dell'individuo e della famiglia.

Il fenomeno di gruppo sociale che si osserva dappertutto nel mondo a livello comunitario, la nuova situazione sociale in formazione si ripercuote sullo sviluppo sia del diritto canonico, come della pastorale. Mette infatti anche i ministri delle chiese davanti alle nuove situazioni, da un lato dentro il sistema normativo della propria chiesa, dall'altro lato in collaborazione (dialogo tra le confessioni, ecumené) con l'altra confessione, per trovare soluzioni tramite le quali si evita che la valutazione della validità di un atto giuridico in un ordinamento sia diversa che nell'altro.

Partendo da questa situazione, la presente tesi vuole contribuire a conoscere le disposizioni del diritto bizantino, simultaneamente dare opportunità di vedere e capire lo spirito del diritto bizantino. Tutto questo tramite l'analisi del regolamento a riguardo degli impedimenti matrimoniali delle chiese ortodosse, e con chiarimento delle questioni fondamentali, nello stesso tempo facendo riferimento alla dottrina della Chiesa Cattolica. Per questo nel primo capitolo diamo una breve tipologia delle chiese ortodosse, e collochiamo dentro questo le chiese ortodosse bizantine, il diritto matrimoniale delle quali riguarda questa tesi. In seguito, nel secondo capitolo, delineiamo i cambiamenti dottrinali della Chiesa Cattolica del novecento, i quali, nella questione del diritto da applicare agli ortodossi, possono essere considerati antefatti del *Dignitas connubii*. Poi, nel terzo capitolo, ci soffermiamo sulle fonti degli impedimenti matrimoniali. In primis, a proposito di un concetto bizantino, la *συμφωνία*, riassumiamo le peculiarità di fondo del diritto bizantino che è presente anche ai giorni nostri. Dopo questo prendiamo in considerazione le fonti più importanti ecclesiastiche, civili e miste del diritto matrimoniale ortodosso in vigore (accennando la natura, la caratteristica e l'autorità delle singole fonti). La chiesa ortodossa da decenni è molto preoccupata per la questione della mutabilità e l'alterabilità e per il pensiero della codificazione. I dettagli finora conosciuti fanno pensare che nel campo

del diritto matrimoniale sono prevedibili cambiamenti significativi. Perciò bisogna toccare anche questa questione. Nel quarto capitolo continuiamo con la presentazione dell'istituto del matrimonio e degli impedimenti matrimoniali. Prima riepiloghiamo la dottrina bizantina relativa al matrimonio, e dopo presentiamo la delimitazione del concetto e della tipologia dell'impedimento matrimoniale. Poi trattiamo del mezzo particolare dell'allontanamento dell'impedimento (*oikonomia*), ed in connessione alludiamo ai problemi importanti per la giurisprudenza e l'applicazione cattolica. Nel quinto capitolo finiamo con riepilogare le più importanti caratteristiche di alcuni impedimenti a seconda della frequenza della ricorrenza. Poiché questo lavoro non si concentra su un solo impedimento, ma sulla problematica degli impedimenti bizantini in generale, ponendosi l'obiettivo della presentazione della dottrina e del pensiero bizantino al riguardo, così entro questi limiti non è possibile farne una presentazione completa ed esaustiva. Perciò oltre al delimitamento di certe questioni fondamentali e la presentazione dei problemi da risolvere nel futuro, la tesi vuole offrire una certa panoramica.

Visto che l'essenza del diritto bizantino non è altro che storia del diritto, nel caso degli impedimenti matrimoniali deve essere applicato il metodo storico-canonico. Nella descrizione della norma vigente ci richiamiamo alle diverse tappe principali dello sviluppo dell'insegnamento in riguardo, ed esponendole mettiamo in rilievo speciale le fonti. Siccome si tratta del diritto bizantino abbiamo usato la terminologia greca, dato che la descrizione degli istituti bizantini con la terminologia parallela latina non sempre è applicabile, e non in ogni caso esiste una piena l'equivalenza.

Lo stato attuale del diritto ortodosso e le differenze di natura giuridico-tecnica rendono difficile il lavoro. E poi, un altro limite del lavoro creano le difficoltà nel recuperare e accedere alle fonti. In riferimento all'età e alla natura della letteratura disponibile possono aversi molti problemi tecnici. Per fortuna, il numero delle edizioni critiche aumenta sempre di più, tuttavia gli autori ortodossi spesso non fanno riferimento a queste nuove edizioni (diffuse soprattutto in Occidente) – che sollevano diversi problemi in connessione con i passi citati. Inoltre anche le caratteristiche della letteratura disponibile sono differenti. Quando abbiamo tra le mani i libri scritti dagli autori ortodossi sul matrimonio senz'altro è ovvio, che non se ne trova il contenuto sistematico, di carattere giuridico al quale ci siamo abituati. Naturalmente queste constatazioni non significano che non sono saggi eccellenti in relazione alle questioni singole del diritto matrimoniale, però, queste di solito non formano un sistema, e hanno come caratteristica la sproporzionalità. Si impegnano soprattutto nelle problematiche che sono importanti per la prassi pastorale, mentre pongono un più piccolo

accento sulle altre questioni ritenute meno rilevanti. Poi, un' ulteriore caratteristica che il diritto delle singole chiese ortodosse è meno conosciuto, perché per i 'fori esterni', nelle grandi lingue straniere o non pubblicano affatto oppure soltanto di rado. Quanto alla letteratura scientifica, l'esperto eccellente del diritto orientale, *Emil Herman*, in uno scritto del 1951 constatò la seguente: „Dobbiamo dire, che il diritto matrimoniale bizantino pure nei nostri giorni è il classico trattato di *Zhishman*, pubblicato nel 1864.” Questa situazione non è cambiata troppo durante un mezzo secolo passato da quel tempo. Un manuale omnicomprendivo simile all'opera grandiosa di *Zhishman* in lingua occidentale non è stato scritto. Il punto di riferimento anche della letteratura scientifica recente è *Zhishman* (e ci dobbiamo aggiungere, la parte di diritto matrimoniale del libro di *Nikodim Milaš*).<sup>2</sup>

La presente dissertazione, oltre che tentare di dare un quadro d'assieme sugli impedimenti, e sulle questioni in connessione, dà luogo a sperare che i temi contenuti nei singoli capitoli spingeranno un'ulteriore indagine, e nello stesso tempo la tesi stessa servirà come punto di partenza per queste ricerche.

Il cambiamento dottrinale avvenuto nella Chiesa Cattolica in seguito alla ricezione dell'insegnamento del Concilio Vaticano II è di grande importanza: la rivalutazione dell'ecclesialità delle chiese orientali da parte cattolica, ed il riconoscimento e l'osservanza *de facto* della loro disciplina hanno l'influsso sul regolamento canonico cattolico che si fa sentire. Attraverso l'art. 2. e 4. dell'istruzione *Dignitas connubii* è stata colmata la *lacuna iuris* presente *Codex Iuris Canonici*, per questo il legislatore supremo ha disposto pure per il diritto processuale latino come nuova norma, quali leggi vengano mantenute quando i tribunali della Chiesa Cattolica devono giudicare la causa di una parte ortodossa. La nuova norma ha risolto un'incertezza dottrinale rafforzata dall'inizio del novecento. Ma la disposizione del *Dignitas connubii* nello stesso tempo è un punto d'inizio di un altro lavoro, che si indirizza al conoscere del diritto ortodosso vigente. Conoscere male è assai peggio che non conoscere affatto – dice il detto. Questo è vero anche nel presente caso. E significa, quindi, che bisogna rilevare nella conoscenza del diritto bizantino la necessità di indicare anzitutto la direzione e i mezzi che deve adoperare il canonista cattolico.

---

<sup>2</sup> ZHISHMAN, J., *Das Eherecht der orientalischen Kirche*, Wien 1864. (l'edizione greca: Τὸ δίκαιον τοῦ γάμου τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, 1912-1913.) Gli autori ortodossi spesso fanno riferimento all'opera di *Cristodoulos* (CHRISTODOULU, M., *Τὰ κωλύματα τοῦ γάμου*, Constantinople 1889.) La tesi del storico di diritto dei nostri giorni, *Constantin Pitsakis* si tratta degli impedimenti matrimoniali (soprattutto quegli derivanti da parentela), ma finora non è stata pubblicata che in greca (Τὸ κώλυμα γάμου λόγω συγγενείας ἐβδόμου βαθμοῦ ἐξ αἵματος στὸ βυζαντινὸ δίκαιο, (Θρακικὲς Νομικὲς Μελέτες 8) Athen 1985).

Tutti i fedeli hanno diritto di scegliere dello stato di vita (CIC can. 219; CCEO can. 22.). Oltre a ciò la coerenza è un'esigenza fondamentale riguardo alla prassi giudiziaria. I Codici in modo particolare hanno sottolineato l'importanza, che i giudici e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al più presto, (CIC can. 1453.; CCEO can. 1111.). Nella situazione attuale, però, a questo sarebbe necessario che ai tribunali si rendesse accessibile il diritto proprio (talvolta abbastanza diverso tra di loro) delle singole chiese ortodosse. A causa del disordinamento del diritto canonico ortodosso (la mancanza della coordinazione dei canoni antichi tuttora in vigore, oppure riguardo ai singoli impedimenti matrimoniali, la valutazione di una consuetudine introdotta nel frattempo), il compito può richiedere abbastanza molto tempo. La materia giuridica è spesso contraddittoria, che rende difficile il lavoro dei giudici.

Un giudice, quindi, anzitutto non deve in nessun modo percepire l'ortodossia come una realtà monolitica ed omogenea. Benché dall'aspetto cristologico le chiese bizantine sono in comunione tra di loro, ma malgrado le radici bizantine comuni ormai si notano difformità notevoli. Nel contempo il loro tesoro comune è costituito dalle disposizioni disciplinari, tra cui prendono un posto cospicuo i canoni del Concilio Trullano. Inoltre, in conseguenza della speciale relazione bizantina tra la chiesa e lo stato (*συμφωνία*), anche il diritto civile prende una parte importante nell'ordinamento delle chiese ortodosse, che nel campo del diritto significa che – secondo l'insegnamento delle chiese ortodosse – la chiesa non ha la competenza esclusiva (neppure nel caso dei contraenti battezzati).

Nella chiesa ortodossa la base del diritto canonico non costituisce un codice, ma le collezioni di vecchi testi, tra cui i sacri canoni che anche ai giorni nostri godono la massima e assoluta autorità. In mancanza di un codice o di codici, quando si deve conoscere il diritto matrimoniale dalle fonti scritte in diverse lingue, e quando nella prassi delle diverse chiese ortodosse si notano differenze e disaccordi rilevanti tra la disposizione richiamata e la prassi, senza dubbio, il compito del diritto canonico cattolico non sarà facile. Per poter conoscere le norme vigenti si deve risalire alla prassi della chiesa primitiva. Però, le disposizioni contenute nei sacri canoni non si impongono senza discernimento. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto la gerarchia delle chiese orientali acattoliche che reggono con vera potestà di governo la parte affidata a loro dalla Chiesa di Cristo, e ha riconosciuto l'ordinamento delle chiese ortodosse come ordinamento legale (*ius legitimum*), quindi hanno vero e proprio diritto matrimoniale. Però se assolutamente non si può accertare quale è il canone in vigore nella data chiesa ortodossa, il tribunale

cattolico deve giudicare se è valido il matrimonio o non in base al diritto divino e naturale (del quale la Chiesa è la depositaria e l'interprete).<sup>3</sup>

Questa tesi prima di tutto si è posta l'obiettivo dell'analisi storico-giuridica della dottrina ortodossa riguardante il matrimonio e gli impedimenti matrimoniali, durante la quale è stato provato che molte peculiarità bizantine hanno esercitato un influsso sulla formazione ed interpretazione di questo istituto giuridico. In certe questioni si vede bene che si possono osservare dissimilitudini significative dal diritto canonico cattolico, e poi le particolarità derivanti dal pensiero orientale determinano decisamente anche la prassi delle chiese ortodosse al riguardo degli impedimenti matrimoniali e all'allontanamento di questi. L'indeterminabilità del numero e della tipologia degli impedimenti dal punto di vista occidentale allude ad un'insufficienza giuridico-tecnica a riguardo del diritto bizantino. Però questo è da imputare molto meglio alle peculiarità della teologia e al diritto orientale, quale ogni caso considera come una situazione singola, e l'avvicina dal punto di vista della prassi pastorale in cui gli aspetti soteriologici appaiono con speciale accento. Il mezzo dell'allontanamento dell'impedimento (*oikonomia*) diversamente dalla dispensa è soprattutto una soluzione teologica, della quale la descrizione precisa, per cogliere l'essenza del suo funzionamento la lingua del diritto è insufficiente.

Durante il secolo passato nelle chiese ortodosse, pare, avvenisse un processo inverso nell'estensione degli impedimenti matrimoniali passando dall'allargamento più ampio del medioevo al restringimento dei nostri giorni all'estensione del canone Trullano in riguardo (o più raramente ad una delle leggi bizantine). Per di più, in base alle notizie relative al concilio panortodosso in preparazione, consta, che nel regolamento degli impedimenti matrimoniali (con speciale riguardo all'estensione) sono prevedibili seri cambiamenti. Nel frattempo si vede bene, che i rapporti di forze tra i sostenitori dei cambiamenti ed i favorevoli della conservazione della tradizione immutata sono tanto equilibrati, che diventa dubbioso l'esito del concilio e di una codificazione eventuale, vale a dire, è lontana sempre di più la speranza dell'attuazione di questi progetti.

Per esser applicabili le norme stabilite negli articoli preliminari del *Dignitas connubii*, occorre render accessibile per i giudici dei tribunali cattolici il diritto in vigore per gli ortodossi. Per la Chiesa Cattolica nella situazione attuale si presentano più vie praticabili. Da un lato, al livello locale in collaborazione con le chiese ortodosse, fare un compendio delle norme in usanza nella regione. A causa della non trasparenza caso per caso delle

---

<sup>3</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici*, 28 giugno 1993 (Prot. N. 23805/92 V.T.) in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 366.



regole ortodosse, oppure a causa delle differenze significative nel campo dell'interpretazione, e la presenza dei problemi derivanti dalla natura dell'*oikonomia* nell'interesse delle sentenze giuste e della giurisprudenza uniforme, i tribunali della *Curia Romana* possono prestare l'aiuto mediante 'sentenze di prototipo', indicazioni dei principi e direttive, per gli operatori dei tribunali diocesani e interdiocesani (tenendo in vista la situazione speciale di una regione, come recentemente ha fatto la Segnatura riguardo ad una causa romana). I tribunali della *Santa Sede* nei confronti di qualche questione hanno già preso posizione, e questo processo, presumiamo, continuerà anche in seguito, che potrebbe aiutare nello stabilire una giurisprudenza costante. Poi, i Dicasteri centrali della Chiesa Cattolica, a causa della prospettiva più ampia della questione dell'amministrazione dei sacramenti e della vita religiosa, e in riferimento all'interesse pastorale potrebbero sollecitare nei fori ufficiali il condurre a buon fine gli accordi di carattere diplomatico sia con l'aiuto dei retroscena dei periti (pensando p.es. della *Società Internazionale per il Diritto delle Chiese Orientali* e le organizzazioni di genere, alle quali appartengono ugualmente canonisti cattolici e ortodossi), sia con l'uso dei risultati dei lavori comparativi. L'incoraggiamento delle chiese cattoliche orientali all'assumere un ruolo accentuato può essere importante. Queste chiese infatti possono compiere un ruolo intermedio, perché la tradizione e lo spirito salvaguardati in queste potrebbe diventare 'base di riferimento' per gli acattolici orientali nel formare un rapporto tra spiritualità orientale e un più grande strutturalismo giuridico. Infine, per prima, ma non esclusivamente, nei territori, quali sono interessati, nella formazione dei pastori si dovrebbe porre un più grande accento almeno alle conoscenze delle peculiarità della disciplina sacramentale delle chiese acattoliche, e poi, con il sostegno dei corsi e ricerche si stimolerà la conoscenza di quest'ordinamento e disciplina.

Per l'Ungheria la questione è attuale e importante, infatti con tradizioni storiche ed antichissime pure oggi si trovano cinque giurisdizioni ortodosse nel suo territorio. In Europa ad oriente dell'Ungheria non c'era e non c'è un paese, i cui abitanti fossero o sono di maggioranza cattolica, inversamente ad occidente non c'era e non c'è un paese di maggioranza ortodossa. Perciò la situazione geopolitica e l'eredità culturale e storica dell'Ungheria sono particolari e incomparabili, inoltre la sensibilità degli abitanti a causa della convivenza sono più sottili per i dettagli delle questioni sorte. Tutti questi dati e circostanze, si spera, incentivino i canonisti ungheresi a contribuire all'arricchimento della scienza del diritto canonico con la ricerca o con l'analisi di diritto comparativo dei singoli impedimenti.

## LE PUBBLICAZIONI E LE CONFERENZE CIRCA IL TEMA DELLA DISSERTAZIONE

### **Le pubblicazioni:**

*Attualità di Giorgio Vasilievich Florovsky (23 agosto 1893, Odessa – 11 agosto 1979, New York)*, in *Folia Theologica* 18 (2007) 245-260.

*Házassági akadályok a Kopt Ortodox Egyház jogrendjében, különös tekintettel az 1955. évi kopt perszonális statútumra [Gli impedimenti matrimoniali nell'ordinamento della Chiesa Copta Ortodossa, con speciale riguardo allo statuto personale di 1955]*, in *Studia Wesprimiensia* 9 (2007) 113-127.

*Az „oikonomia” a kánonjogban és a keleti kodifikációban [L'oikonomia nel diritto canonico e nella codificazione orientale]*, in *Athanasiana* 23 (2006) 63-78.

*A trullósi 72-es kánon alkalmazása a mai katolikus bírászkodásban [L'applicazione del canone 72 di Trullo nella giurisprudenza cattolica di oggi]*, in *Kánonjog* 8 (2006) 115-128.

### **Le conferenze:**

*La normativa riguardante i matrimoni interconfessionali nel diritto canonico vigente*, in «Vie della ricerca del patrimonio greco-cattolico». Simposio internazionale in occasione del primo centenario della morte di Nikolaus Nilles SJ., 2007. november 23-24. Nyíregyháza

*Attualità di Giorgio Vasilievich Florovsky*, in «Scienza canonistica orientale. Giuristi e dottrine.», 2007. április 20-22. Ужгород - Nyíregyháza

*A keleti és a latin jogrend viszonya a XII. Piusz-féle kodifikáció tükrében [Il rapporto dell'ordinamento orientale e occidentale nello specchio della codificazione di Pio XII]*, in «Jogrendközi viszonyok a Katolikus Egyházban.» Kánonjogi tanulmányi nap., 2006. február 16. Nyíregyháza